Comune di
Arbedo-Castione

Municipio
comune@arbedocastione.ch
t. 091 820 11 54

Via Centro Civico 7
6517 Arbedo

arbedocastione.ch

N. riferimento: 406.2026
Entrata in vigore 14.05.2026

7.9

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento luminoso

Sommario

01 Disposizioni generali 3
Articolo 1 Scopo 3
Articolo 2 Campo di applicazione 3
Articolo 3 Impegno del Comune 4
02 Impiego 4
Articolo 4 Principi generali 4
Articolo 5 Casistica 4
Articolo 6 Deroghe 5
03 Procedura 5
Articolo 7 Richieste di autorizzazione 5
Articolo 8 Controlli 5
Articolo 9 Contravvenzioni 6
04 Disposizioni finali 6
Articolo 10 Esposizione all'albo comunale 6
Articolo 11 Entrata in vigore 6

Il MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE,

richiamati:

- La Legge federale sulla Protezione della Natura e del paesaggio (LPN) del 1° luglio 1966
- La Legge federale sulla Protezione dell'Ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983
- La Legge federale sulla Caccia e la Protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) del 20 giugno 1986
- La Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991
- La Legge federale sulla Pesca (LFSP) del 21 giugno 1991
- La Legge federale sulla Pianificazione del Territorio (LPT) del 22 giugno 1979
- L'Ordinanza federale sulla Segnaletica Stradale (OSStr) del 5 settembre 1979
- La Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987
- Il Regolamento di Applicazione della LOC (RALOC) del 30 giugno 1987
- La Norma SIA 491 «Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili»
- La Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (LImp) del 26 febbraio 2007
- Le «Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose» a cura dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2021
- Il Regolamento comunale
- l'Ordinanza Municipale concernente gli impianti pubblicitari
- Le «Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso» della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio del 2007

Ordina:

01 Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo

1. La presente Ordinanza disciplina la prevenzione dell'inquinamento luminoso. L'impiego eccessivo e la scarsa qualità degli impianti per l'illuminazione artificiale hanno effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio, sulla fauna, disturbano la popolazione e generano uno spreco di energia.
2. È scopo del Municipio prevenire l'uso di illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi delle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2021 "Prevenzione delle emissioni luminose" e delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione della Protezione dell'Aria, dell'Acqua e del Suolo del Dipartimento del territorio del 2007.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Sono soggetti a questa Ordinanza i proprietari, i gestori e/o i detentori di autorizzazione, di edifici o impianti privati e pubblici.
2. L'ordinanza si applica ai diversi tipi d'illuminazione tra cui:
   - edifici e terrazze;
   - impianti sportivi;

- monumenti ed edifici storici;
- parchi e infrastrutture per il tempo libero;
- infrastrutture per i trasporti;
- strade, piazzali e posteggi, percorsi pedonali e ciclabili, portici;
- insegne pubblicitarie, vetrine e spazi espositivi.

3. L'Ordinanza si applica a impianti nuovi e nel caso di interventi di manutenzione, ampliamento o modifica a quelli esistenti, siano essi pubblici o privati. È riservata l'applicazione dell'articolo 8 capoverso 2 in caso di impianti o situazioni palesemente in contrasto con gli scopi previsti all'articolo 1 della presente Ordinanza.

Articolo 3 Impegno del Comune

Il Comune di Arbedo-Castione si impegna nella realizzazione degli interventi proposti e, più in generale, nella promozione dei miglioramenti nell'efficacia e nell'efficienza dell'illuminazione pubblica, seguendo le evoluzioni della tecnica in concomitanza con la realizzazione di nuove tratte e nella manutenzione di quelle esistenti. A tale scopo, si dota di un catasto dell'illuminazione pubblica.

02 Impiego

Articolo 4 Principi generali

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna degli spazi pubblici e privati devono essere progettati ed eseguiti in modo che la loro luminosità non sia inquinante e a basso consumo energetico, secondo criteri di efficacia, e di efficienza, sulla base dello stato attuale della tecnica, impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza energetica e predisponendo laddove possibile la loro accensione solamente quando effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione in funzione dell'orario.
2. Per la realizzazione dell'illuminazione stradale, delle vie pedonali e ciclabili sono applicabili le indicazioni dell'Agenzia Svizzera per l'efficienza energetica (S.A.F.E) "Efficienza ed emissioni luminose", "Sicurezza e efficienza", "LED ed efficienza energetica", "Gestione e LED", rispettivamente le direttive dell'Associazione Svizzera per la luce (SLG) e altre Norme e Direttive nel concreto applicabili.
3. Al fine di garantire una migliore qualità dell'illuminazione e ridurre l'impatto dell'inquinamento luminoso, i cittadini sono invitati ad un uso parsimonioso e responsabile dell'illuminazione esterna.

Articolo 5 Casistica

1. Sul territorio comunale è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi o skybeamer o fasci di luce fissi o mobili rivolti verso il cielo. Questi impianti rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e per il traffico aereo, essi generano un inquinamento luminoso e sono nocivi per l'ambiente e il paesaggio, in particolare anche per gli uccelli migratori.
2. L'illuminazione di monumenti e di edifici deve essere progettata in modo tale che i fasci di luce non si estendano oltre la sagoma della struttura. Le luci devono essere preferibilmente orientate dall'alto verso il basso o, se possibile, lateralmente. Nei casi in

cui ciò non sia tecnicamente fattibile, i dispositivi devono essere dotati di maschere o sistemi di schermatura che siano in grado di delimitare e controllare la diffusione di fasci di luce in modo da non avere emissioni sopra l'orizzonte, riducendo quindi l'impatto luminoso sull'ambiente e il cielo notturno.

3. Se possibile occorre evitare di installare impianti di illuminazione nelle aree naturali limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante.
4. Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24:00 fino alle ore 06:00. Fanno eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così come possono essere autorizzati, dove necessario, sistemi comandati da sensori di presenza o movimento.
5. L'illuminazione deve essere commisurata al reale bisogno e calibrata all'ambiente circostante. Nel caso particolare delle insegne, queste non devono abbagliare o causare riflessi pericolosi per i pedoni, i ciclisti e/o i conducenti, a tal proposito si rimanda alle direttive dell'associazione svizzera per la luce "Evaluation des caractéristiques photométriques des insignes lumineuses". Inoltre, l'intensità luminosa delle insegne non deve superare le 1000 candele al m^2 (cd/m^2) di giorno e le 400 candele al m^2 (cd/m^2) di notte.

Articolo 6 Deroghe

1. È concessa deroga per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte, di regola con ridotte emissioni verso l'ambiente esterno come: portici, sottopassaggi, gallerie eccetera.
2. Il Municipio può concedere delle deroghe temporanee ai capoversi del precedente articolo, a seconda della casistica, per situazioni commerciali o altre situazioni particolari.

03 Procedura

Articolo 7 Richieste di autorizzazione

1. Le installazioni luminose di grandi edifici e/o gli impianti di illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere specificate nell'ambito della procedura di autorizzazione.
2. Resta riservato l'articolo 6 della presente Ordinanza.

Articolo 8 Controlli

1. Il Municipio si riserva di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente Ordinanza.
2. In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente Ordinanza.

Articolo 9 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e punite con una multa ai sensi dell'articolo 145 e seguenti LOC con un importo fino a un massimo di CHF 10'000.-.

04 Disposizioni finali

Articolo 10 Esposizione all'albo comunale

1. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali in conformità all'articolo 192 della Legge Organica Comunale.
2. È pertanto esposta all'albo comunale per un periodo di 30 giorni, **dal 13.04.2026 al 13.05.2026** durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

Articolo 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore decorsi i termini legali di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il sindaco
Luigi Decarli

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE

Il segretario
Giuseppe Allegri